



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

C.F. 93076450381

Sede legale: 44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni 28
Recapito postale temporaneo: 44121 Ferrara Via de' Romei 7
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
PEC: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all'

Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue

Prot. (vedasi etichetta)

Ferrara, li (vedasi etichetta)

Area Tecnica

Settore Appalti e Contratti

44121 Ferrara - Via Mentana, 7
tel. 0532 218121/2/3/4 - fax 0532 218166
e-mail roberto.giacometti@bonificaferrara.it
GR/gr

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018.
Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 36 del 29/03/2019, recante approvazione del Piano degli interventi urgenti di Protezione Civile di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27/02/2019. Annualità 2019.

Ripresa di frane sul canale Fossetta Valdalbero - 2° Stralcio.

CUP J73H18000130002. CIG 795984825E

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - ORDINE DI ESECUZIONE

Spett.le Impresa

.....

.....

PEC

Si comunica che con Deliberazione presidenziale n. del i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente a codesta Impresa e le si conferisce pertanto il relativo ordine di esecuzione, alle condizioni appresso riportate.

Art. 1. - Natura e forma del contratto

Il presente è un **contratto d'appalto di lavori pubblici** con il quale l'Appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento dell'opera verso un corrispettivo in denaro, ai sensi dell'art. 1655 del Codice Civile e del presente contratto.

Il presente contratto ha forma di **scrittura privata commerciale in modalità elettronica, con scambio di corrispondenza tramite PEC**, ed è costituito in combinato disposto dagli elaborati di progetto, dall'offerta dell'Impresa, dal presente ordine di esecuzione e dai suoi allegati, nonché dalla relativa e attesa conferma da parte dell'Impresa, completa degli allegati richiesti, al cui ricevimento il contratto si intenderà perfezionato.

Art. 2. - Normativa applicabile

In quanto compatibile, al presente contratto si applica la **normativa vigente in materia di lavori pubblici vigente alla data dell'invito a presentare offerta**, fatte salve eventuali modifiche, integrazioni e norme emanate successivamente e di natura cogente che debbano essere applicate anche ai contratti in corso di esecuzione, con particolare riguardo al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alle Linee Guida ANAC ea i Decreti emanati in attuazione del D.Lgs. 50/2016, al D.M. MIT 49/2018 in materia di direzione dei lavori e contabilità; in quanto non abrogato al Regolamento dei contratti pubblici D.P.R. 207/2010, al Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/2008, al Testo Unico in materia di tutela ambientale D.Lgs. 152/2006. In via residuale è altresì applicabile il Codice Civile.

In relazione all'ordinamento di natura speciale, l'appalto è disciplinato dal presente contratto.

Art. 3. - Rappresentanti del Consorzio ai fini del contratto

Titolato ad impegnare legalmente il Consorzio nei confronti dell'Appaltatore è esclusivamente il **Presidente del Consorzio**, al quale spetta la sottoscrizione del contratto ed ogni eventuale successiva modifica o integrazione ai patti contrattuali originari.

Al **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** nominato dal Consorzio spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 3. **RUP dei lavori in oggetto è il Direttore dell'Area Tecnica, Geom. Marco Ardizoni** (tel. 0532.218120).

I lavori, sotto il profilo tecnico-esecutivo, sono condotti per conto del Consorzio da un Ufficio di direzione lavori composto dal **Direttore dei Lavori (DL)** e dal **Direttore Operativo (DO)**. All'Ufficio di direzione lavori spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016. **DL dei lavori in oggetto è il l'Ing. Marco Lolli** (tel., cell.) e **DO è il Geom. Giuliano Banzi** (tel., cell.).

In materia di sicurezza nei cantieri il Consorzio ha altresì designato **l'Ing. Marco Lolli** nel ruolo di **Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE)**.

Oltre alle clausole di contratto l'Appaltatore è tenuto ad osservare in corso d'opera tutte le indicazioni e prescrizioni operative impartite dal RUP, dal DL/CSE e dal DO. Il RUP e il DL possono altresì indirizzare per iscritto all'Appaltatore formali ordini di servizio.

Art. 4.- Rappresentanti dell'Appaltatore ai fini del contratto

Il contratto, come anche ogni eventuale atto di sottomissione o aggiuntivo allo stesso, è stipulato in nome e per conto dell'Appaltatore dal **Legale rappresentante dell'Appaltatore (LRA)**, dotato dei necessari poteri per rappresentare l'Appaltatore ed impegnarlo legalmente nei confronti del Consorzio. Ai fini dell'esecuzione del contratto spettano al LRA, tra gli altri, i seguenti compiti specifici:

- sottoscrivere in nome e per conto dell'Appaltatore gli atti di contabilità che presuppongono poteri di legale rappresentanza, diversi da quelli meramente tecnici che riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti, quali, a titolo non esaustivo, il verbale di consegna, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il registro di contabilità, il certificato di ultimazione, il conto finale, le riserve;
- in materia di sicurezza in cantiere, adempiere ed assicurare l'adempimento degli obblighi che il D.Lgs. 81/2008 pone a carico del datore di lavoro dell'Impresa appaltatrice, ed in particolare, benché a titolo non esaustivo: prima dell'inizio dei lavori, svolgere ed organizzare in cantiere, congiuntamente con il CSE, le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, fermo restando che tali attività vanno svolte anche in corso d'opera, con particolare riguardo al coinvolgimento di Subcontraenti nell'esecuzione dei lavori; verificare l'idoneità tecnico-professionale dei Subcontraenti in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII, comma 3, al D.Lgs. 81/2008, nonché ricevere, verificare e validare, anche in relazione al PSC e al POS dell'Appaltatore, i POS dei Subcontraenti, prima di produrli al CSE, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008; curare il coordinamento di tutti i Subcontraenti operanti in cantiere, autorizzati o meno, a norma dell'art. 105, comma 17, del D.Lgs. 50/2016.

All'atto della conferma d'ordine, mediante apposito **mandato scritto**, l'Appaltatore deve altresì designare il **Direttore di cantiere dell'Appaltatore (DCA)**, al quale spetta la conduzione tecnico-esecutiva dei lavori d'appalto, che può coincidere o meno con il suddetto LRA.

Nel caso in cui LRA e DCA siano **persone diverse**, e qualora l'Appaltatore intenda conferire al DCA **anche i suddetti compiti che di norma spettano al LRA, ciò deve espressamente risultare dal mandato**.

Qualora **il ruolo di DCA sia direttamente assunto dal LRA**, in luogo del mandato dovrà essere prodotta **all'atto della conferma d'ordine una semplice comunicazione** in tal senso.

In ogni caso, **spettano al DCA i seguenti compiti**, che il mandato deve espressamente indicare (o richiamare facendo riferimento a quanto previsto nel presente ordine) qualora **LRA e DCA siano persone diverse**:

- in generale, sovrintendere ai lavori appaltati per conto dell'Appaltatore sotto i profili tecnico-esecutivo e della sicurezza in cantiere, ed in particolare, a titolo non esaustivo:
- organizzare e coordinare le attività di cantiere ai fini dell'esecuzione dei lavori nei modi e tempi stabiliti dal contratto e secondo le prescrizioni specifiche ricevute dal DL, provvedendo o facendo provvedere alle necessarie provviste di materiali, attrezzature, mezzi di trasporto e d'opera e impartendo alle maestranze le necessarie istruzioni;
- ai fini della più efficiente e tempestiva organizzazione dei lavori, provvedere o far provvedere con congruo anticipo rispetto al programmato inizio delle attività da subaffidare, alle istruttorie previste dal presente contratto finalizzate a subaffidare a terzi parte delle attività appaltate;
- presenziare assiduamente in cantiere e presso gli uffici della direzione dei lavori presso il Consorzio, tanto quanto è necessario alla migliore conduzione dei lavori;
- provvedere in contraddittorio con la direzione dei lavori del Consorzio alle misurazioni, ai controlli e ai rilievi che questo dispone, sottoscrivendo per conto dell'Appaltatore i libretti delle misure, le liste settimanali e gli altri atti di contabilità che riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti, ad esclusione degli atti di contabilità di competenza esclusiva del LRA.

Art. 5. - Oggetto del contratto

I lavori in oggetto, riconducibili alla categoria generale **OG8** di cui all'Allegato A al D.P.R. 207/2010, consistono nel **consolidamento di un tratto di sponda della lunghezza di 227 metri lineari del canale Fossetta Valdalbero a lato della via Copparo in località Correggio, Comune di Ferrara**, interessato da franamenti conseguenti agli eventi meteorici sopra richiamati, mediante i necessari movimenti di terra per ricostituire il profilo della sponda e la successiva posa di pietrame calcareo su telo geotessuto, con infissione di pali in legno al piede della sponda.

Il tutto come individuato e descritto negli elaborati di progetto già a disposizione di codesta Impresa, ai quali si rimanda.

Art. 6. - Importo del contratto - Prezzi - Corrispettivo

Tenuto conto del ribasso offerto da codesta Impresa, pari al% applicabile all'importo dei lavori, l'importo di contratto ammonta complessivamente ad € al netto di IVA, di cui € per lavori ed € di oneri per la sicurezza prestabiliti dal Consorzio e non soggetti a ribasso.

Il suddetto ribasso si applica a tutti i prezzi unitari di contratto e ad eventuali lavori in economia.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli obblighi e i conseguenti oneri diretti e indiretti che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione dei lavori nei tempi e nei modi prescritti, ivi comprese le spese generali. I prezzi di contratto sono fissi ed invariabili. Non è ammessa la revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

Il corrispettivo è stabilito interamente **a misura**. I lavori a misura saranno riconosciuti e liquidati **a consuntivo**, alle scadenze e condizioni previste dal contratto in materia di pagamenti, **in base alle quantità dei lavori effettivamente eseguiti**, come rilevati in contraddittorio.

Gli **oneri per la sicurezza** saranno riconosciuti e liquidati in relazione all'attuazione delle misure di prevenzione effettivamente adottate nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai prezzi della stima facente parte del PSC.

Fatto salvo il possibile concordamento di nuovi prezzi, eventuali **lavori in economia** verranno regi-

strati in apposite liste della manodopera e delle provviste e compensati a consuntivo. Le prestazioni di manodopera, così come le forniture di materiali, i trasporti e i noli verranno compensati in base ai rispettivi prezzi netti in vigore al momento dell'acquisizione, desunti dal prezzario della CCIAA di Ferrara se ivi presenti, maggiorati delle spese generali e dell'utile d'Appaltatore in misura del 23%, oppure in base ai prezzi desunti dal mercato, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Art. 7. - Varianti in corso d'opera - Quinto d'obbligo - Nuovi prezzi

In materia di varianti in corso d'opera, quinto d'obbligo e nuovi prezzi sono applicabili, in quanto compatibili, l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 8 del DM 49/2018.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, durante il corso dei lavori il Consorzio può ordinare all'Appaltatore l'esecuzione di **lavori in aumento o in diminuzione** rispetto alle previsioni di progetto, **fino alla concorrenza del 20%** dell'importo di contratto. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire i lavori in aumento o in diminuzione alle stesse condizioni e prezzi di contratto, fatta salva, qualora necessario, l'eventuale determinazione di nuovi prezzi, senza poter avanzare alcuna pretesa od eccezione. In relazione ai lavori in diminuzione l'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo.

Qualora i lavori in aumento comportino prestazioni e relativi prezzi unitari non previsti in progetto, possono essere concordati tra le parti, mediante la redazione di apposito verbale, **nuovi prezzi unitari**. Se del caso, i lavori in aumento possono essere compensati anche in economia.

Art. 8. - Termine di ultimazione dei lavori - Penali

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori di contratto è fissato in (.....) **giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi.

La suddetta scadenza è inderogabile per l'Appaltatore e costituisce **clausola essenziale di contratto**.

Per ogni giorno di ritardo nel compimento dei i lavori di contratto, derivante da responsabilità imputabili all'Appaltatore, è stabilita una **penale pecuniaria pari al 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo di contratto**.

L'importo complessivo delle penali **non può superare il 10%** dell'importo di contratto. Oltre detto limite, il contratto potrà essere **risolto in danno** per grave inadempimento dell'Appaltatore.

In caso di ritardo dell'Appaltatore rispetto alla suddetta scadenza o di interruzione delle attività durante il corso dei lavori, derivanti da cause imputabili all'Appaltatore stesso e che si protraggano ingiustificatamente per **oltre 30 giorni consecutivi**, il contratto potrà essere **risolto in danno** per grave inadempimento dell'Appaltatore.

Art. 9. - Tutela e trattamento retributivo dei lavoratori - Regolarità contributiva - DURC

Nell'esecuzione dei lavori di contratto l'Appaltatore, anche artigiano, è tenuto ad osservare integralmente il **trattamento economico e quello normativo stabiliti dal CCNL e dagli accordi territoriali di secondo livello vigenti nella Provincia di Ferrara**, per la categoria imprenditoriale a cui appartiene l'Appaltatore. L'Appaltatore deve altresì provvedere regolarmente al versamento dei **contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali** dovuti ai lavoratori (INPS, INAIL e Cassa Edile).

Durante l'esecuzione del contratto, ai fini dei pagamenti, il Consorzio **verificherà la regolarità contributiva** dell'Appaltatore, dei Subcontraenti autorizzati dal Consorzio e, in caso di consorzi, dell'Impresa consorziata esecutrice, mediante l'acquisizione d'ufficio del **DURC on-line**.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, sui pagamenti in acconto verrà applicata la **ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori**.

A garanzia dell'adempimento dei suddetti obblighi contributivi, il Consorzio può altresì rivalersi sulla **garanzia definitiva**.

Art. 10. - Sicurezza in cantiere

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore è obbligato ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza in cantiere, preservando l'incolumità fisica delle persone addette a qualsiasi titolo ad espletare attività lavorative in cantiere, come anche dei terzi in genere, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia ed in stretta osservanza alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, il Consorzio **verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore**, anche con riguardo agli aspetti attinenti la sicurezza. A tal fine, il Consorzio ha predisposto un **apposito modulo**, che dovrà essere restituito compilato e sottoscritto dall'Appaltatore **all'atto della conferma d'ordine**.

I lavori in oggetto ricadono nel campo di applicazione del **Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili)**. Il Consorzio ha elaborato il **Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)** di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, con i contenuti di cui all'Allegato XV al medesimo decreto, alle cui indicazioni e prescrizioni l'Appaltatore è tenuto ad attenersi. Il PSC contiene, tra l'altro, la stima analitica dei **costi della sicurezza** non soggetti a ribasso, ulteriori e specifici rispetto ai costi aziendali della sicurezza che restano a carico dell'Appaltatore. Le informazioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sono fornite dal Consorzio nell'ambito del PSC.

Prima dell'inizio dei lavori, il CSE e l'Appaltatore (e per esso il DCA se a ciò delegato dall'Appaltatore) devono svolgere ed organizzare in cantiere le **attività di cooperazione e coordinamento** di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, in base al cui esito l'Appaltatore può proporre eventuali proposte integrative al PSC. Le medesime sopra descritte attività vanno svolte anche in corso d'opera, con particolare riguardo al coinvolgimento di Subcontraenti nell'esecuzione dei lavori, e comunque ogni qual volta se ne presenti l'opportunità o la necessità, sia per l'adozione di particolari misure di tutela, sia in caso di variazioni rispetto alle modalità esecutive programmate.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve altresì produrre il **Piano Operativo di Sicurezza (POS)** di sua competenza, elaborato ai sensi dell'art. 28 e dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione di cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.

In caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle norme prescritte, il CSE - qualora ritenga che vi siano rischi per l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere - può ordinare l'immediata **interruzione delle fasi lavorative in atto**, che potranno essere riprese solo ad avvenuta ed accertata applicazione delle modalità operative prescritte, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere. Gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori provocati dai suddetti inadempimenti dell'Appaltatore non costituiscono giustificata ragione per la concessione di sospensioni o proroghe.

Le **gravi o ripetute violazioni** delle norme di sicurezza, a seguito di formale messa in mora dell'Appaltatore, costituiscono **grave inadempimento** e quindi giustificata causa per la **risoluzione del contratto** d'appalto per colpa dell'Appaltatore.

Art. 11. - Subappalti, cottimi e subcontratti

11.1 Generalità

Il ricorso a **subappalti ed altri subcontratti** - questi ultimi da considerare o meno come subappalti - è ammesso nei limiti e ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 3 della Legge 136/2010, nonché nel rispetto delle clausole contrattuali che seguono.

Nell'ambito del presente appalto i **subappalti, i cottimi e i subcontratti similari da considerare subappalti** ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sono ammissibili **entro il limite del 40%** dell'importo di contratto.

In funzione della natura e dell'importo delle prestazioni subaffidate, queste sono o meno soggette a

previa autorizzazione e concorrono o meno a formare la suddetta quota del 40% di lavori subappaltabili. In particolare, **incidono sul limite del 40% e sono soggetti a previa autorizzazione:**

- **i subappalti di lavori propriamente detti** che comportano prestazioni di manodopera, ossia i **subcontratti d'appalto ex art. 1655 C.C.** stipulati tra l'Appaltatore ed il Subappaltatore, derivati dal contratto principale stipulato tra il Consorzio e l'Appaltatore, aventi ad oggetto parte dei lavori di contratto, ove per "parte" si intende una determinata lavorazione od opera tra quelle previste in contratto, come definita dal computo metrico estimativo e dal capitolato speciale ed avente un determinato prezzo, interamente eseguita dal Subappaltatore, ovvero od anche prestazioni limitate eseguite dal Subappaltatore che concorrono all'esecuzione di una determinata lavorazione od opera avente un determinato prezzo di contratto; detti subappalti sono soggetti a previa autorizzazione ed incidono sul limite del 40% indipendentemente dal loro importo, che può anche essere inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ed indipendentemente dall'incidenza del costo del personale e della manodopera sull'importo del subcontratto;
- **i subcontratti d'opera ex art. 2222 C.C., anche detti "cottimi"**, stipulati tra l'Appaltatore ed il Subcontraente, aventi ad oggetto principale od esclusivo prestazioni di manodopera in cantiere, di norma di natura artigianale specializzata, quali la posa in opera o l'installazione, ferme restando l'organizzazione di cantiere ed il rischio imprenditoriale a carico dell'Appaltatore; detti subcontratti sono soggetti a previa autorizzazione ed incidono sul limite del 40% indipendentemente dal loro importo, che può anche essere inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ed indipendentemente del costo del personale e della manodopera sull'importo del subcontratto; a titolo di eccezione, non sono soggetti a previa autorizzazione, né incidono sul limite del 40%, i subcontratti di tale fattispecie affidati a lavoratori autonomi e quelli aventi ad oggetto la posa in opera di carpenterie per calcestruzzo armato e di acciaio in tondi per armature;
- **i subcontratti c.d. "similari"** che comportano prestazioni di manodopera in cantiere e che a norma dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 **vanno equiparati ai subappalti** sotto il profilo istruttorio, quali i subcontratti di **fornitura con posa in opera** e i subcontratti di **nolo a caldo** con operatore, se di importo superiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000 e - condizione necessaria concorrente - qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

Mentre **non incidono sul limite del 40% e non sono soggetti ad autorizzazione:**

- i subcontratti d'opera ex art. 2222 C.C. **affidati a lavoratori autonomi**;
- i subcontratti d'opera ex art. 2222 C.C. aventi ad oggetto la **posa in opera di carpenterie per calcestruzzo armato e di acciaio in tondi per armature**;
- i subcontratti c.d. "similari" **non equiparabili ai subappalti** ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, cioè i subcontratti di fornitura con posa in opera e i subcontratti di nolo a caldo con operatore, che comportano prestazioni di mano d'opera in cantiere:
 - se di importo inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia inferiore al 50% dell'importo del subcontratto;
 - oppure se di importo superiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ma qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia inferiore al 50% dell'importo del subcontratto;
 - oppure se di importo inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, anche qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

I Subcontraenti esecutori, indipendentemente dalla fattispecie del subcontratto, sono anch'essi tenuti, limitatamente agli obblighi sugli stessi trasferibili, all'osservanza del contratto d'appalto stipulato tra Consorzio e Appaltatore, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori e al rispetto del programma esecutivo degli stessi. È compito dell'Appaltatore informare compiutamente i Subcontraenti di tutti gli obblighi di contratto su questi indirettamente gravanti.

In ogni caso, l'Appaltatore resta unico e diretto responsabile nei confronti del Consorzio, salvo il suo diritto alla rivalsa, di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto,

rispondendo pertanto di quanto eventualmente eseguito e/o fornito da terzi.

L'esecuzione di lavori **in carenza di autorizzazione**, ove dovuta, può comportare la **risoluzione del contratto** per colpa dell'Appaltatore, l'incameramento della garanzia definitiva e la segnalazione del fatto all'ANAC e all'Autorità giudiziaria, nonché le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 646/1982.

Il Direttore dei lavori e il Direttore operativo verificano il rispetto degli obblighi dell'Appaltatore e dei Subcontraenti ai sensi dell'art. 7 del D.M. 49/2018.

Richiamata la sopra indicata distinzione tra fattispecie subcontrattuali, i **due diversi regimi istruttori** si caratterizzano ciascuno come segue.

11.2 Subcontratti soggetti a previa autorizzazione

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi di subcontratti soggetti a previa autorizzazione, deve trasmettere al Consorzio, **almeno 15 giorni prima** del programmato inizio dei lavori da parte del Subcontraente:

- Apposita **istanza**, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del candidato Subcontraente, la natura delle prestazioni che intende subaffidare ed il loro importo, specificando se l'incidenza del costo del personale e della manodopera prevista in cantiere sia inferiore o superiore al 50% dell'importo del subcontratto. Nel contesto della comunicazione l'Appaltatore, avendolo preliminarmente verificato, deve dichiarare che il Subcontraente non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. L'Appaltatore deve altresì dichiarare se sussistano o meno, rispetto al candidato Subcontraente, forme di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice Civile. L'Appaltatore deve infine dichiarare di avere verificato l'idoneità tecnico-professionale del Subcontraente in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008, nonché di avere verificato la congruenza del POS prodotto dal Subcontraente rispetto al proprio POS e al PSC elaborato dal Consorzio, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.
- **Visura camerale** del candidato Subcontraente o sua dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA.
- In originale sottoscritto dalle parti, il **subcontratto** stipulato con il candidato Subcontraente, con efficacia subordinata all'autorizzazione da parte del Consorzio, riportante apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010. Il subcontratto deve riportare i prezzi applicati al Subcontraente. In caso di contratto di subappalto propriamente detto ex art. 1655 C.C., detti prezzi non possono essere inferiori all'80% di quelli applicati all'Appaltatore per le medesime lavorazioni. Il subcontratto deve altresì prevedere che al Subcontraente spetterà parte degli oneri per la sicurezza, in ragione delle attività svolte. Stante la possibilità che sia il Consorzio a dover pagare direttamente il Subcontraente, il subcontratto non può prevedere ritenute a favore dell'Appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori eseguiti dal Subcontraente. Dette garanzie potranno essere ottenute dall'Appaltatore in diverso modo, a suo giudizio, anche mediante una apposita fidejussione.

Il Consorzio, verificata l'ammissibilità del subcontratto, **rilascerà l'autorizzazione entro il termine di 10 giorni** decorrente dalla data in cui avrà ricevuto la sopra descritta documentazione, purché questa sia regolare e completa.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a **riconoscere ai Subcontraenti autorizzati gli oneri per la sicurezza** da questi sostenuti nell'esecuzione dei lavori subaffidati.

11.3 Subcontratti soggetti a comunicazione

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi di subcontratti non soggetti a previa autorizzazione, deve trasmettere al Consorzio, **almeno 10 giorni prima** del programmato inizio delle attività da parte del Subcontraente:

- Apposita **comunicazione**, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del Subcontraente, la natura delle prestazioni che intende subaffidare e il loro importo, specificando se l'incidenza del costo del personale e della manodopera prevista in cantiere sia inferiore o superiore al 50% dell'importo del subcontratto. Nel conte-

sto della comunicazione l'Appaltatore, avendolo preliminarmente verificato, deve dichiarare che il Subcontraente non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. L'Appaltatore deve altresì dichiarare di avere verificato l'idoneità tecnico-professionale del Subcontraente in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008, nonché di avere verificato la congruenza del POS prodotto dal Subcontraente rispetto al proprio POS e al PSC elaborato dal Consorzio, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.

- **Visura camerale** del candidato Subcontraente o sua dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA.

11.4 Pagamento diretto dei Subcontraenti

Il pagamento diretto ai Subcontraenti sarà effettuato ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, **o per inadempimento dell'Appaltatore o dietro richiesta del Subcontraente.**

In ogni caso, il pagamento diretto dei Subcontraenti avviene su "**delega ope legis**" dell'Appaltatore, non integra alcun rapporto contrattuale diretto tra i Subcontraenti e il Consorzio e **comporta l'obbligo per l'Appaltatore di comunicare per iscritto al Consorzio quali prestazioni sono state da essi eseguite e a quanto ammonta il loro credito.**

Le modalità per il pagamento diretto dei Subcontraenti sono definite al successivo articolo che tratta dei pagamenti.

Art. 12. - Garanzia definitiva

In materia di garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

All'atto della conferma d'ordine l'Appaltatore dovrà produrre una **fidejussione bancaria od assicurativa pari almeno al 10% dell'importo di contratto**, che costituirà la garanzia definitiva e che dovrà avere efficacia fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, rilasciata da un Istituto bancario o da una Impresa assicurativa o da un Intermediario finanziario compreso tra quelli individuati dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di **ribasso superiore al 10%**, la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. In caso di **ribasso superiore al 20%**, la garanzia dovrà essere aumentata di due punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%.

La garanzia definitiva può essere **ridotta del 50%** qualora all'Appaltatore sia stata rilasciata, da parte di organismi accreditati, la **certificazione di sistema di qualità** conforme alle norme europee della serie **UNI CEI ISO 9000**. Onde poter beneficiare di tale riduzione, all'Appaltatore dovrà **produrre assieme alla garanzia copia di tale certificazione**. La medesima riduzione **spetta di diritto alle micro, piccole e medie imprese**, nel qual caso la certificazione di sistema di qualità non è dovuta e sarà sufficiente una dichiarazione dell'Appaltatore in tal senso.

Oltre alla sopra indicata riduzione del 50%, dell'Appaltatore può altresì beneficiare di una **ulteriore riduzione del 20%, cumulabile** a quella anzidetta, qualora in possesso di **certificazione ambientale** ai sensi della norma **UNI EN ISO 14001**. Onde poter beneficiare di tale riduzione, all'Appaltatore dovrà **produrre assieme alla garanzia copia di tale certificazione**.

La suddetta fidejussione **dovrà prevedere espressamente** la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la revoca dell'aggiudicazione e la segnalazione all'ANAC.

Art. 13. - Danni - Garanzie assicurative

L'Appaltatore risponde dei danni derivanti da eventi fortuiti o da negligenza, causati a cose e persone in genere in relazione all'esecuzione del contratto.

A tal fine, l'Appaltatore deve disporre di idonea **copertura assicurativa**, che lo tenga indenne da **responsabilità civile verso terzi** per fatti inerenti l'esecuzione del contratto, con massimale non inferiore

ad € 500.000 per ogni sinistro.

In ogni caso, anche a fronte di coperture assicurative, il diritto del Consorzio o di terzi al completo risarcimento dei danni subiti è sempre fatto salvo e impregiudicato.

Art. 14. - Andamento esecutivo del contratto e contabilità dei lavori

In materia di andamento esecutivo del contratto, con particolare riguardo alla consegna, sospensione e ultimazione dei lavori, all'accettazione dei materiali nonché alla contabilità dei lavori, si rimanda al DM 49/2018.

Art. 15. - Collaudo - Certificato di regolare esecuzione

In materia di collaudo si applicano, in quanto compatibili, l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e il Titolo X del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Ferme restando le modalità di esecuzione del collaudo previste dal sopra citato Titolo X, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010 il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso dal DL e vistato dal RUP entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori e sarà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione del Consorzio.

Una volta approvato il certificato di regolare esecuzione verrà liquidata la rata di saldo e svincolata la garanzia definitiva.

Art. 16. - Anticipazione - Pagamenti

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha diritto ad una **anticipazione pari al 20% dell'importo di contratto, ossia pari ad €** al netto di IVA. Detta anticipazione verrà liquidata dietro espressa richiesta dell'Appaltatore, entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, e a condizione che l'Appaltatore accompagni la richiesta con una **fidejussione bancaria od assicurativa** di importo pari all'anticipazione maggiorato dell'IVA nell'aliquota corrente.

L'anticipazione **verrà recuperata all'atto del pagamento dello stato finale**. Qualora il Consorzio debba pagare direttamente i Subcontraenti, detto recupero avverrà sulle sole spettanze dell'Appaltatore.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili.

Il corrispettivo dell'Appaltatore gli verrà corrisposto in **n. 3 soluzioni**, come segue:

- entro 30 giorni dall'emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, **primo acconto in corso d'opera (1° SAL)** quando il credito dell'Appaltatore avrà raggiunto almeno il **50%** dell'importo di contratto, per lavori eseguiti e contabilizzati nel SAL predisposto dal DL, compresi gli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, ed ove erogata al netto del recupero dell'anticipazione in quota proporzionale;
- entro 30 giorni dall'emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, **ultimo acconto all'ultimazione dei lavori (stato finale)**, per l'importo residuo dei lavori come eseguiti e contabilizzati nello stato finale predisposto dal DL, compresi gli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, ed ove erogata al netto del recupero dell'anticipazione in quota proporzionale;
- entro 30 giorni dall'emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, **a saldo della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori**, una volta approvato dall'Amministrazione del Consorzio il certificato di regolare esecuzione.

Le fatture dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti, possono essere emesse solo **su indicazioni fornite in proposito dal DL** e a seguito dell'emissione dei relativi certificati di pagamento da parte del RUP. In caso di emissione anticipata ed erronea delle fatture, sia con riguardo all'imputazione delle voci di credito, sia con riguardo agli importi, l'Appaltatore e, se del caso, i Subcontraenti, dovranno emettere le relative note di accredito e le nuove fatture corrette.

Se del caso e se così stabilito a insindacabile giudizio del RUP, al pagamento dello stato finale saranno

applicare le **penali pecuniarie** per ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, come previste dal contratto.

Come anticipato, la **rata di saldo relativa allo 0,5% a tutela dei lavoratori**, trattenuto ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, verrà liquidata, ove nulla osti ed anche nei confronti dei Subcontraenti se pagati direttamente dal Consorzio, a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del certificato di regolare esecuzione.

Prima di ogni pagamento il Consorzio **verificherà la regolarità contributiva** dell'Appaltatore, dei Subcontraenti autorizzati dal Consorzio e, in caso di consorzi, dell'Impresa consorziata esecutrice, mediante l'acquisizione d'ufficio del **DURC on-line**. In caso di irregolarità contributiva si procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Come sopra precisato, il Consorzio **liquiderà direttamente ai Subcontraenti** le somme a costoro dovute in relazione alle prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, e alle condizioni previste dal presente contratto in tema di subappalti e subcontratti, alle quali si rimanda. A tal fine, all'atto della predisposizione dello stato finale da parte del DL, **l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Consorzio quali prestazioni sono state eseguite, da quali Subcontraenti e per quali rispettivi importi**, al lordo della ritenuta dello 0,5%, nonché a quanto ammontano gli oneri per la sicurezza loro spettanti, proponendone infine il pagamento diretto da parte del Consorzio, che verrà effettuato al netto della ritenuta dello 0,5%. Al Consorzio dovranno essere trasmesse sia la fattura dell'Appaltatore, intestata al Consorzio, per l'importo totale del corrispettivo in liquidazione, al netto della ritenuta dello 0,5%, sia la/le fattura/e dei Subcontraenti, intestata/e all'Appaltatore, per gli importi delle prestazioni da costoro rispettivamente eseguite, al netto delle ritenute dello 0,5%. Su tutte le fatture andranno riportati i codici CUP e CIG riferiti al presente contratto.

In caso di **irregolarità contributiva** a carico dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti, come da risultanze dei rispettivi DURC on-line, il Consorzio effettuerà i pagamenti dei corrispettivi al netto dei rispettivi crediti vantati da INAIL e/o INPS e/o Cassa Edile, e sempre che detti crediti non eccedano i corrispettivi in liquidazione, nella cui evenienza i pagamenti verranno sospesi per intero. Le detrazioni operate in tal senso verranno motivate ed evidenziate dal RUP nel certificato di pagamento. Successivamente, il Consorzio si rapporterà con gli Istituti creditori, al fine di comunicare la disponibilità presso il Consorzio di somme che potrebbero essere di loro interesse, nonché allo scopo di definire compiutamente la titolarità dei crediti ed il loro ammontare certo ed esigibile. Ricevuti i debiti riscontri dagli Istituti creditori, il Consorzio corrisponderà direttamente a questi le somme che essi stessi avranno dichiarato essere di loro spettanza. Il tutto ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, della Circolare del Ministero del Lavoro n. 3 del 13 febbraio 2012 e, per quanto concerne i crediti dell'INPS, della Circolare INPS n. 54 del 13 aprile 2012. Operato dal Consorzio tale intervento sostitutivo, qualora la somma corrisposta agli Istituti creditori sia inferiore a quella che era stata precedentemente trattenuta dal Consorzio in ragione delle risultanze del/i DURC on-line, verrà corrisposto all'Appaltatore l'importo residuo di sua spettanza, all'atto del pagamento successivo, se questo sia previsto dal contratto, o con apposito pagamento, autorizzato dal RUP mediante il relativo certificato.

Ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii., **prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 al lordo di IVA** a favore dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti, il Consorzio lo segnalerà ad **Agenzia delle Entrate - Riscossione**, ai fini delle verifiche di solvenza di competenza di detta società di riscossione e recupero crediti. Qualora Agenzia delle Entrate - Riscossione vanti crediti, il Consorzio effettuerà i pagamenti dei corrispettivi al netto di tali somme, sempre che queste non eccedano i corrispettivi in liquidazione, nella cui evenienza i pagamenti verranno sospesi per intero. Le detrazioni operate in tal senso verranno motivate ed evidenziate dal RUP nel certificato di pagamento. Successivamente, il Consorzio si rapporterà con Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di comunicare la disponibilità presso il Consorzio di somme che potrebbero essere di suo interesse, nonché allo scopo di definire compiutamente la titolarità dei crediti ed il loro ammontare certo ed esigibile. Ricevuti i debiti riscontri da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione, il Consorzio corrisponderà direttamente a questa le somme che essa stessa avrà dichiarato essere di sua spettanza. I crediti vantati da INPS, INAIL e Cassa Edile sono prioritari rispetto a quelli vantati da Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Art. 17. - CUP - CIG - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il progetto dei lavori di contratto è stato registrato presso il DIPE con il seguente codice **CUP:**

.....

Il presente contratto è stato registrato presso il sistema di monitoraggio dell'AVCP con il seguente codice **CIG:**

L'Appaltatore è tenuto a riportare i suddetti codici CUP e CIG su tutta la documentazione relativa al presente contratto, con particolare riguardo alle **fatture** emesse nei confronti del Consorzio e ai **bonifici** di pagamento a favore dei suoi Fornitori e Subcontraenti.

L'Appaltatore è obbligato ad ottemperare alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e a tal fine dovrà produrre **all'atto della conferma d'ordine una dichiarazione** riportante gli estremi del **conto corrente dedicato** sul quale il Consorzio effettuerà i pagamenti, con le generalità ed i codici fiscali delle **persone delegate ad operarvi**.

In caso di subappalto una clausola analoga alla presente dovrà essere inserita nel subcontratto tra Appaltatore e Subcontraente.

Art. 18. - Controversie - Risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore - Recesso dal contratto per volontà del Consorzio

Eventuali **controversie** andranno sottoposte al RUP, il quale tenterà di risolverli mediante procedure di conciliazione analoghe alla transazione o all'accordo bonario di cui, rispettivamente, agli artt. 208 e 205 del D.Lgs. 50/2016.

Ogni grave negligenza o grave inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali assunti daranno facoltà al Consorzio di **risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore**. La risoluzione sarà dichiarata unilateralmente dal RUP e attuata dai competenti organi amministrativi del Consorzio.

A fronte di sue imprescindibili esigenze, il Consorzio ha il **diritto di recedere** unilateralmente dal contratto in qualunque momento, previo il riconoscimento di un'indennità a favore dell'Appaltatore, pari al 10% del corrispettivo non incassato a causa dei lavori non eseguiti.

In caso di **controversie giudiziali** è competente il Foro di Ferrara.

* * * * *

Ciò premesso, codesta Impresa è **invitata a produrre a stretto giro di posta, tramite PEC**, all'indirizzo **posta.certificata@pec.bonificaferrara.it**:

- **conferma scritta del presente ordine**, citandone numero di protocollo e data;
- **mandato di nomina del Direttore di cantiere dell'Appaltatore (DCA)** con la specifica dei compiti a questo attribuiti, o **comunicazione che tale ruolo sarà rivestito dal Legale rappresentante dell'Appaltatore (LRA)**;
- dichiarazione inerente **l'idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza in cantiere**, compilando **l'apposito modulo** qui unito;
- dichiarazione in merito alla **tracciabilità dei flussi finanziari**;
- **garanzia definitiva** come sopra descritta;
- copia di **polizza RCT** con massimale non inferiore ad € 500.000 per sinistro;
- copia fronte/retro di un valido **documento d'identità del Legale rappresentante dell'Appaltatore (LRA)** che sottoscriverà il contratto.

* * * * *

Per eventuali **chiarimenti di natura tecnica** è a disposizione il Direttore dei Lavori Ing. Marco Lolli, ai recapiti sopra indicati.

Per eventuali **chiarimenti di natura istruttoria** è a disposizione il Settore Appalti e Contratti, ai recapiti indicati in intestazione.

Distinti saluti.



il Presidente
(Dott. Franco Dalle Vacche)

Allegati:

- modulo relativo all'idoneità tecnico-professionale